

La presente deliberazione viene affissa il 29 GIU. 2010 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 349 del 25 GIU. 2010

Oggetto: Tribunale di Benevento- Ricorso – COEDIL FAP srl c/ - Provincia di Benevento - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemiladieci il giorno ventinove del mese di GIUGNO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------|
| 1) Prof. Ing. Aniello Cimitile | - Presidente | _____ |
| 2) On. Avv. Antonio Barbieri | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Dr. Gianluca Aceto | - Assessore | _____ |
| 4) Ing. Giovanni Vito Bello | - Assessore | _____ |
| 5) Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi | - Assessore | _____ |
| 6) Dr. Annachiara Palmieri | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo Falato | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Nunzio Pacifico | - Assessore | _____ |
| 8) Geom. Carmine Valentino | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Claudio Uccelletti
L'ASSESSORE PROPONENTE Avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

Bozzi

LA GIUNTA

Premesso che in data 22/04/010 veniva notificato a questa Amministrazione ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione prot.333/010 promosso dalla Coedil Fap. Srl c/ Provincia di Benevento dinanzi al Tribunale di Benevento;

Con determina n. 509/010 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente a mezzo dell'Avvocatura Provinciale;

Rilevato che in virtù di orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia con autorizzazione a stare in giudizio a mezzo delibera di Giunta;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare nel giudizio al Presidente della Provincia nel giudizio di cui in premessa promosso ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione prot. 333/010 promosso dalla Coedil Fap srl c/ Provincia di Benevento dinanzi al Tribunale di Benevento e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 509/010;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Filomena Lazzazera)

LA GIUNTA

Su relazione dell'Assessore avv. Giovanni Angelo Mosè Bozzi

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n 509/010 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso in opposizione a ordinanza ingiunzione prot. 333/010 promosso dalla Coedil Fap srl c/ Provincia di Benevento dinanzi al Tribunale di Benevento;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Claudio Uccelletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Ing. Aniello Cimitile)

N. 461 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 29 GIU. 2010

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dot. Claudio UCCELLETTI)

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 29 GIU. 2010 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 25 AGO. 2010
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa **PAOLA TARANTO**)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 10 LUG. 2010.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 25 AGO. 2010

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa **PAOLA TARANTO**)

Copia per		
2 SETTORE <u>ALL. ORG. PERSONALE</u> <u>2161</u>		prot. n. _____
SETTORE _____	il <u>1.7.10</u>	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
Nucleo di Valutazione	il _____	prot. n. _____

conf. Lepiguno

PROVINCIA DI BENEVENTO
20 APR 2010

CORPO DI
POLIZIA PROVINCIALE
N. 1902558
DEL 22 APR 2010
PROT. INTERNO

ASS. SC. DELEG. GIUDICE
ISTRUTTORE E
PROSECUZIONE GIU
AFF. UFF. LEGALE
22/04
AM

A. L. L. / Avv.
Stefano Pescatore

TRIBUNALE DI BENEVENTO - SEZIONE CIVILE

OPPOSIZIONE AD ORDINANZA INGIUNZIONE

La COEDIL FAP S.r.l., in persona del legale rapp.p.t., sig.ra Cutillo Lucia, con sede in Telesse Terme alla via San Giovanni 10, partita IVA 00662400621; e il Sig. FASANO Eduardo, nato a Castelvenere il 29 gennaio 1944, c.f. FSN DRD 44A29 C2800 a mezzo dell'Avv. Stefano Pescatore, c.f. PSC SFN 63R04 A783H, che li rappresenta e difende per mandato a margine del presente atto e presso il cui Studio in Benevento alla via Vanvitelli n° 28 elettivamente domiciliario,

propongono opposizione

avverso l'ordinanza ingiunzione pro. 333, emanata dalla Provincia di Benevento, Corpo di Polizia Provinciale, in persona del Comandante p.t., in data 26 gennaio 2010, notificata in data 4 febbraio 2010 a mezzo del servizio postale, con la quale si ordinava ai ricorrenti di versare la somma di Euro 1.600,00, oltre Euro 11,20 per spese di notifica, ingiungendo loro di provvedere al pagamento entro giorni trenta dalla notifica, avvertendo che nel predetto termine poteva essere prodotto ricorso al Giudice del Tribunale ordinario del luogo ve è stata commessa la violazione

Studio Legale Pescatore

Avv. Stefano Pescatore
cattedrante in Cassazione

Avv. Clara D'Alessandr
Avv. Annamaria Saviano

Dr. S. N. A. P. P. P. P.
Dr. S. N. A. P. P. P. P.



Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale

Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0011858 Data 21/04/2010

Oggetto OPPOSIZIONE AD ORDINANZA
INGIUNZIONE DITTA COEDIL

Dest. Avvocatura Settore; [...]

24 MAR 2010

Stefano Pescatore

(Benevento), senza che la stessa ne sospenda l'esecuzione, salvo che il Giudice ritenga di disporre diversamente.

Premesso in fatto: In data 13 novembre 2009 agenti della Polizia Provinciale elevavano il verbale n° 0709 a carico della COEDIL FAP S.r.l., in quanto sarebbe stata violata la norma di cui alla Legge 152/06, articoli 193 e 258 4° comma. Nella predetta data, alle ore 18.10 circa, in Telese Terme, alla via San Giovanni, le guardie provinciali Esposito e Bozzi fermavano il Sig. Fasano Edoardo, il quale alla guida dell'autocarro FIAT IVECO tg CD 837 HG, trasportava circa 5 metri cubi di materiale, ovvero rifiuti misti di costruzione e demolizione, non pericolosi, in assenza del prescritto formulario di identificazione rifiuti. A fronte di una sanzione da Euro 1600,00 ad Euro 9.300,00, ritenevano di comminare la sanzione di Euro 3.100,00. Avverso il predetto verbale si proponeva ricorso in via amministrativa, chiedendosi la revoca del verbale o, in via subordinata, al riduzione della sanzione al minimo. Esaminato il ricorso, la Provincia di Benevento riteneva di accogliere parzialmente le deduzioni degli odierni ricorrenti, riducendo la sanzione al minimo edittale. Avverso la predetta

Studio Legale Piscatore

ordinanza ingiunzione i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati, fesi e domiciliati, propongono opposizione per i seguenti motivi:

VIOLAZIONE DI LEGGE: La COEDIL FAP è società iscritta alla sezione regionale della Campania dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali sin dal 23 novembre 2007 ed in due anni di attività non è mai stata effettuata alcuna contestazione, come del resto conosciuto già dalla Provincia di Benevento nella parte motiva del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, non può ipotizzarsi una vera e propria violazione dell'art. 193 del D. L.vo 152/2006, in quanto il trasporto dei rifiuti non era neanche ancora iniziato. Per meglio dire, il conducente del veicolo di proprietà della Coedil Fap aveva sì caricato materiali di risulta di una lavorazione edile, ma si era recato presso la sede sociale per poter effettuare la pesatura del rifiuto, compilare il formulario e predisporre il tutto per effettuare il trasporto il giorno successivo. E' stato proprio quando stava facendo rientro nella sede aziendale, ovvero davanti la sede della Coedil Fap alla via San Giovanni di Telesse, che è stato fermato dagli agenti di Polizia Provinciale. Non può parlarsi, pertanto, di un trasporto effettuato fuori dalla previsione di legge. Il comma 1 prevede infatti che nel formulario di identificazione

Studio Legale Pescatore

devono risultare, tra gli altri dati, *b) origine, tipologia e quantità del rifiuto*, e di certo il Sig. Fasano non poteva misurare " ad occhio" il quantitativo di rifiuto collocato nel cassone del veicolo. Altrimenti sarebbe incorso nella sanzione di cui all'art. 52 del D. L.vo 1997/22, che sanziona chi effettui trasporti di rifiuti, indicando nel formulario dati incompleti o inesatti.

In definitiva, la norma, così come redatta, non consente il trasporto dei rifiuti dal luogo ove gli stessi vengono raccolti al luogo ove gli stessi vengono pesati per poi, completato il formulario, effettuare il trasporto in discarica. La Coedil Fap, come già affermato, è società iscritta nell'Albo dei Gestori Ambientali ed ha sempre rispettato la normativa.

ISTANZA DI SOSPENSIONE: si ritiene che nel caso di specie ricorrano gli estremi di cui all'art. 22 7° comma della legge 689/1981e pertanto si chiede che il Giudice voglia, con ordinanza inoppugnabile, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Sussistono infatti gravi motivi oggettivi, quali il *fumus boni juris* del proposto ricorso e la difficoltà di recuperare le somme dalla P.A. in caso di previo pagamento e successivo esito vittorioso del ricorso, come si auspica. Si consideri

Studio Legale Pescatore

inoltre che la somma di Euro 1.600,00, per quanto non elevata, incide notevolmente nell'economia di una azienda che opera in un settore, quale quello dell'edilizia, praticamente fermo a causa dello stato generale di crisi.

CONCLUSIONI: Si conclude affinché il Giudice adito revochi la opposta ordinanza ingiunzione.

Con vittoria di spese del giudizio.

Esibisce e deposita:

1. Ordinanza ingiunzione opposta.

Con ogni salvezza.



Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del presente ricorso è pari ad Euro 1.600,00

Benevento, 3 marzo 2010

Avv. Stefano Pescatore

Avvocato Stefano Pescatore Vi nomino mio difensore nel giudizio di cui a margine, in ogni sua fase, stato e grado, anche di opposizione, esecuzione ed appello. Vi conferisco ogni e più ampio mandato e facoltà, ivi compresa quella di esigere, incassare, transigere, quietanzare, rinunciare ed accettare avverse rinunce. Vi autorizzo espressamente a chiamare terzi in causa, lì dove si rendesse necessario, e a nominare delegati e sostituti processuali anche innanzi altre Autorità Giudiziarie. Ritengo sin da ora per rato e fermo il Vs. Operato. Conferisco a Voi e ai Vostri collaboratori l'autorizzazione al trattamento dei miei dati personali per i soli fini strettamente necessari all'assolvimento dell'incarico. Eleggo domicilio presso il Vostro Studio in Benevento alla via Vanvitelli n° 28 e con Voi come in atti. In fede

Studio Legale Pescatore


 è autentica




TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

SEZIONE CIVILE

N. 938/10 R.G.

II GIUDICE

- visto il ricorso che precede;
- ritenuta in propria competenza;
- letto l'art. 23 L. 24.11.1981 n. 689,

FISSA

per la discussione l'udienza del 25/6/10

ORDINA

all' Avv. Pezzani di depositare in cancelleria,
dieci giorni prima della suddetta udienza, tutti gli atti relativi all'accertamento ed
alla contestazione.

ACCOGLIE la richiesta di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza e
sospende la stessa.

RIGETTA la richiesta di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza.

Manda alla cancelleria di notificare ricorso e decreto alle parti.

Benevento, li 11/3/10

II GIUDICE

Depositata in Cancelleria

Oggi 11-3-10

Il Cancelliere

11 MAR 2010

RELATA DI NOTIFICA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ a
richiesta della Cancelleria del Tribunale Ordinario di Benevento - Sezione Civile - io
sottoscritto aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche del Tribunale
Ordinario di Benevento, ho notificato copia di quanto innanzi a:

1. COEDIL FAP SEC e FASANO EDWARDS e c. s.r.l.
2. Com. t. do Aw. S. VESCATORE, VIA VANVITELLI, 28 - BN
3. PROVINCIA DI BENEVENTO

PROVINCIA DI BENEVENTO
UFFICIO NOTIFICHE
Via Vanvitelli, 28 - 82100 Benevento (BN)
Provincia BN

a mani dell'ing. nota SP...
incastrato...
10 APR. 2010

